

Alla c.a.

Danilo Toninelli

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Mauro Coltorti

Presidente VIII Commissione permanente Lavori pubblici e Comunicazioni

Senato della Repubblica

mauro.coltorti@senato.it

Alessandro Morelli

Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

Camera dei Deputati

morelli_a@camera.it

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

protocollo.agcm@pec.agcm.it

Autorità di Regolamentazione dei Trasporti

pec@pec.autorita-trasporti.it

Milano 28 agosto 2018

Oggetto: Schilometraggio – Inchiesta settore vendita auto usate: richiesta di intervento

Onorevole Ministro

Presidenti di Commissione

Spettabili Autorità

Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, con la presente intende porre alla Vostra attenzione l'inchiesta pubblicata sulla rivista *Altroconsumo Inchieste* relativa al fenomeno illecito dello schilometraggio nel settore della vendita delle autovetture usate.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 66 8901

Fax +39 02 66 8902 88

www.altroconsumo.it

C.F. 97010850150

Riportiamo di seguito alcune considerazioni introduttive, i risultati della nostra indagine, le violazioni di legge in ambito civile, amministrativo e penale, rimandando agli allegati 1 e 2 per maggiori informazioni di dettaglio.



Il mercato delle autovetture usate in Italia presenta un giro d'affari che, nel solo 2017, ha coinvolto circa 2.900.000 trasferimenti di proprietà, per un valore prossimo ai 20miliardi di euro¹. Una percentuale importante di queste autovetture proviene dalle compagnie di noleggio a lungo e breve termine. Si tratta di vetture appetibili, immatricolate di recente, caratterizzate da una manutenzione regolare e corretta, anche se sovente soggette a un chilometraggio dichiarato superiore a quello effettivamente percorso. Una volta concluso il contratto di noleggio, queste auto vengono immesse nel mercato dell'usato attraverso aste online e offline gestite da società di settore², alle quali hanno accesso solamente gli operatori specializzati nella compravendita.

Il funzionamento del processo è il seguente: quando il contratto di noleggio con l'utilizzatore giunge a termine, nel caso costui decida di non riscattare l'autovettura, essa tornerebbe nella disponibilità della società di noleggio³, il cui interesse è quello di realizzare la vendita il prima possibile. L'autovettura viene quindi periziata da una società terza, la quale redige un rapporto sullo stato della macchina inserendo anche fotografie per documentare eventuali danni alla carrozzeria, la condizione degli interni e il chilometraggio risultante dal contachilometri. A quel punto, l'autovettura è pronta per essere inserita, insieme a tutte le altre di proprietà della stessa società, in lotti per la vendita sulle piattaforme digitali e/o fisiche della compagnia che si occupa delle aste.

Il migliore offerente si aggiudica una vettura che, giova ricordare, presentando spesso un chilometraggio superiore a quanto realmente percorso nonostante i pochi anni di immatricolazione, difficilmente il consumatore potrà acquistare in piena consapevolezza quando si reca presso i saloni dell'usato o quando consulta siti specializzati⁴.

Quest'ultimo aspetto, sul quale intendiamo attirare la Vostra attenzione, è quanto emerge in particolare dall'indagine di Altroconsumo. Il sospetto, corroborato dalle evidenze empiriche di cui all'allegato 1, è che molto spesso i concessionari agiscano sui contachilometri, alterandoli, al fine di alleggerire il totale

¹ Fonte UNRAE

² Esempio: Manheim, www.manheim.it

³ Esempio: Arval, Hertz

⁴ Esempio: Autoscout 24

del chilometraggio effettivamente percorso nell'ordine di decine, talvolta anche centinaia di migliaia di unità. Sospetti, si badi bene, alimentati dallo svariato numero di specialisti di questa pratica illecita, facilmente individuabili online e offline, in grado di alterare i contachilometri⁵. Esistono infatti strumenti professionali creati appositamente per questo scopo che possono arrivare a costare anche migliaia di euro; il più famoso dei quali è il DiagProg4⁶, aggiornato regolarmente per permettere l'alterazione anche dei contachilometri più recenti. L'uso di questo 'riprogrammatore', infatti, permette di modificare il chilometraggio non solo delle centraline delle autovetture 'ordinarie', ma anche della memoria della chiave di accensione di quelle più 'recenti' che eseguono un backup nel chip della chiave stessa.

Al fine di sostenere ulteriormente i risultati dell'inchiesta, inoltre, Altroconsumo si è avvalso della collaborazione del dott. Alfredo Bellucci, già consulente esterno del Tribunale e la Polizia Stradale di Bergamo in alcune operazioni che hanno portato al sequestro di decine di vetture, nonché titolare di un autosalone. Condizione, quest'ultima, che gli consente di avere accesso alle sopramenzionate aste online e che da anni conserva dati e screenshot delle autovetture vendute sulle piattaforme specializzate.

Confrontando i dati delle targhe delle auto proposte dai concessionari, con le targhe delle auto conservate nell'archivio del dott. Bellucci, Altroconsumo ha potuto verificare direttamente presso i concessionari la presenza di autovetture schilometrate, riscontrando sovente palesi violazioni delle normative di settore e giungendo alle seguenti conclusioni.

- Durante la vendita in sede d'asta, le offerte presentate dai rivenditori disonesti sono risultate superiori a quelle ragionevolmente sostenibili per un'autovettura di pari condizioni. Una volta schilometrata, infatti, detta vettura può essere rivenduta al consumatore a migliaia di euro in maggiorazione rispetto al corrente valore di mercato, recuperando il prezzo gonfiato sostenuto *ab origine*;
- i rivenditori onesti vengono esclusi dal mercato. Non potendo infatti acquistare autovetture a prezzi gonfiati, costoro non avrebbero nessun margine di utile in fase di vendita;
- nella totale inconsapevolezza della condizione reale dell'autovettura e, conseguentemente, dei potenziali rischi che ne derivano, la sicurezza del consumatore è messa a rischio, dovendo l'automobile essere necessariamente soggetta a manutenzione più approfondita rispetto all'ordinaria amministrazione.
- Le società di noleggio ottengono ricavi nettamente superiori alla media nel perseguimento di questa pratica commerciale scorretta. Non è quindi loro interesse che questo fenomeno emerga all'attenzione delle Istituzione, delle Autorità e della pubblica opinione.

⁵ Una semplice ricerca su Google può confermarlo

⁶ <https://www.diagprog4.com/>



La pratica dello schilometraggio produce una serie di illeciti di natura civile, amministrativa e penale, nei termini di precise responsabilità del concessionario in seguito ad alterazione del contachilometri.

Il concessionario ha il dovere di garantire il prodotto in vendita con tutta la diligenza professionale che lo contraddistingue e, parimenti, verificare lo stato dell'autovettura usata proposta al cliente, la quale deve possedere tutte le caratteristiche promesse e descritte dal venditore. In questo quadro, la responsabilità del venditore nel caso di alterazione del contachilometri si esplica sia sul piano civile, amministrativo e penale: in particolare, il concessionario che manomette il contachilometri, o che comunque sia a conoscenza della manomissione, si rende colpevole del reato di truffa a norma dell'art. 640 del codice penale. Pertanto, chiunque, tramite artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e a una sanzione da 51 a 1.032 euro.

A tal proposito, la Corte di Cassazione⁷ ha sottolineato che: *“L'elemento soggettivo del delitto di truffa nel caso del concessionario che abbia indotto l'acquirente ad acquistare un'auto ad un maggior prezzo raggirandolo sull'entità dell'effettivo chilometraggio percorso, avendo questi ritenuto corretto il dato riportato nel contachilometri per la fiducia che nutre nel venditore a causa del pregresso rapporto di amicizia e, per le dichiarazioni di quest'ultimo che gli abbia assicurato che l'auto era stata di frequente controllata e revisionata”*. Inoltre, sussiste *“sicuramente il reato suddetto quando sia stata provata la consapevolezza dell'imputato sul reale chilometraggio dell'autovettura, sul suo reale ed inferiore valore, nonché sugli artifici e raggiri posti in essere per trarre in errore la persona offesa”*.

Gli artifici e i raggiri previsti dall'art. 640 c.p. possono anche non consistere in una particolare, sottile e astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione, dissimulazione o espediente subdolo posto in essere per indurre taluno in errore. Di conseguenza, la sola grossolanità o incredibilità dell'artificio o del raggirio non bastano ad escludere aprioristicamente il delitto di truffa. Inoltre, ai fini della sussistenza della medesima, non ha rilievo la mancanza di diligenza di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione; e perché, il più delle volte, essa è determinata dalla fiducia che il truffatore, con artifici e raggiri, è in grado di suscitare nella parte lesa.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, invece, il dolo della truffa consiste nella volontarietà del fatto, nella cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima e a

⁷ Cassazione penale, sez. II, sentenza 17/09/2013 n.° 38085

determinare, con tale mezzo, l'atto di disposizione patrimoniale e il profitto. Conseguentemente, il soggetto attivo deve volere, non solo la propria azione ma anche: l'inganno della vittima (quale conseguenza della condotta), la disposizione patrimoniale (quale conseguenza dell'inganno), la realizzazione del profitto proprio od altrui e del danno del soggetto passivo del reato.

Sotto il profilo amministrativo, invece, risulta palese la sussistenza di una **pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 21 codice del consumo, idonea ad indurre il consumatore in errore riguardo la natura, le caratteristiche fondamentali, la necessità di manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione del prodotto.**

Quanto all'aspetto civilistico, infine, si può ravvisare una **responsabilità contrattuale con conseguente diritto al ristoro del danno in quanto la condotta è sanzionata dall'annullamento del contratto di compravendita e la conseguente restituzione del prezzo pagato**, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 1480/2012. Si ritiene infatti la sussistenza, ai sensi dell'art. 1439 c.c., del dolo, vizio della volontà, nonché causa di annullamento del contratto, che può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, parole o fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, tramite silenzio o a reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore è a conoscenza della manomissione del contachilometri dell'autovettura e non lo rende noto al compratore, pone in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l'acquirente.



Siamo infine a segnalare una recente iniziativa attualmente in corso a Brussels che vuole combattere, sotto il profilo legislativo, il fenomeno illecito sopradescritto. Il 31 maggio u.s., infatti, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una [risoluzione](#) nella quale si chiede, ai sensi dei Trattati, che la Commissione europea presenti entro dodici mesi una proposta legislativa che contrasti il fenomeno delle frodi sui contachilometri delle auto usate.

Per tutto quanto sopra disposto, in qualità di principale Organizzazione italiana a tutela dei diritti dei consumatori, consapevoli della recente delibera sanzionatoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato⁸, siamo a chiedere un tempestivo intervento del Ministro, dei Presidenti di Commissione di Camera e Senato e delle Autorità di Garanzia, al fine di:


- avviare una corposa indagine nel settore della vendita delle autovetture usate per scovare e sanzionare i concessionari disonesti;

⁸ Var-Alterazione contachilometri: [PS11054](#)

- istituire un registro pubblico digitale di tutte le autovetture circolanti nel territorio italiano, nel quale siano obbligatoriamente indicati i passaggi di proprietà delle autovetture con relativi chilometri percorsi;
- permettere a tutti i consumatori un facile accesso a detto registro, in modo da poter confrontare i chilometri dichiarati dal concessionario al momento della vendita con quelli indicati nel registro pubblico;
- inserire nel portale dell'automobilista, non solo l'ultima revisione, ma anche lo storico delle revisioni con relativo chilometraggio.

Certi di un Vostro prezioso e tempestivo intervento, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, anche nell'ambito di incontri formali.

Con i migliori saluti,



Ivo Tarantino
Responsabile Relazione Esterne
Altroconsumo

Si allega:

- 1 – Modalità di svolgimento dell'inchiesta
- 2 – Articolo pubblicato sulla rivista *Altroconsumo Intasca*

Per informazioni:
Fabio Tumminello – Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Tel. 02.66890.844; e-mail: pr@altroconsumo.it